

e che la questione sia tale da poter anche avvenire che abbiano a scomparire alcuni corpi giudiziari come ora son costituiti per dar luogo ad un'altra sistemazione giudiziaria. Ora non parrebbe forse pericoloso il dare un rinvio speciale a questa petizione, il quale potesse per avventura essere tenuto da coloro che si occupassero di quest'argomento come un preavviso a favore del mantenimento dei tribunali circondariali? Egli è per questo che mi sembra che si possa meglio provvedere a tutto mandando la petizione agli archivi, non venendosi così ad incagliare quello studio che si sta facendo riguardo all'organizzazione giudiziaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni proposte dall'onorevole relatore, che sono per l'invio della petizione agli archivi. Quando non siano accolte allora porrò ai voti la proposta del deputato Ricciardi.

RICCIARDI. La ritiro.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Ricciardi ritirata la sua proposta, se non vi sono altre opposizioni, si intenderanno approvate le conclusioni del signor relatore che sono per l'invio agli archivi di questa petizione.

(Sono approvate.)

CARBONI, relatore. Con la petizione che porta il numero 9006 vari impiegati negli archivi delle provincie napoletane domandano che per la tenuta degli archivi sia stabilita un'amministrazione indipendente e moderata da un solo capo, al pari di tante altre amministrazioni provinciali: che a favore degli impiegati degli archivi sia introdotta una distinzione di classi personali nelle quali figuri il merito di ciascuno, e sia impiantato un ordine di stipendi più dignitosi al pari di tutti gli altri agenti del Governo.

Con un'altra petizione che porta il numero 9049 certo Giuseppe Tortora domanda che gli archivi delle provincie meridionali siano parificati agli archivi delle antiche provincie, siccome veniva nel 1861 praticato con decreto 28 febbraio per l'archivio di Milano, e con quelli di Genova, Cagliari, Brescia, Parma e Modena.

La vostra Commissione avendo preso in esame queste due petizioni, se da una parte non avea gli elementi necessari a poter giudicare della verità di quanto viene esposto dai petenti, d'altra parte non credette che la domanda presentata fosse d'indole tale che dovesse richiedere un apposito provvedimento per parte della Camera. Per questa ragione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato l'ordine del giorno.)

Con le petizioni 9034, 9037, 9040 che sono tre copie di una stessa petizione, molti negozianti di manifatture dei distretti di Taranto, di Foggia e di Bari reclamano contro l'uso del bollo applicato come misura doganale ai tessuti esteri, e chiedono perciò che sia abolita la disposizione dell'articolo 27 del regolamento doganale 11 settembre 1862, col quale si prescrive che i tessuti esteri all'atto dello sdoganamento sieno muniti di un contrassegno di lamina a piombo.

Rilevano i petenti che con l'apposizione di questo contrassegno non si ottiene lo scopo di evitare il contrabbando, che soltanto può essere eliminato con la scelta di buoni e onesti impiegati; e aggiungono che per una triste e fatale esperienza la necessità di provvedersi del bollo e l'uso di esso inceppa la speditezza del commercio, autorizza le angherie ed è molte volte cagione di funesti equivoci.

Soggiungono che la forma attuale di bollo adottata dal Governo per le mercanzie è così incomoda che ne vengono frequentemente lacerati i tessuti tanto nell'apposizione di esso bollo che nel trasporto e imballaggio delle merci.

La Commissione senza entrare nel merito delle considerazioni pratiche che vengono enunciate da' petenti; riflettuto che il Governo deve insistere nell'esecuzione di un regolamento in vigore; che in ogni modo si dovrebbe ricorrere al medesimo, tanto più che per il detto articolo 27 è data facoltà allo stesso Governo tanto d'indicare la forma e modulo del bollo quanto di estendere o restringere i tessuti esteri a cui applicarsi, passa all'ordine del giorno.

CORSI. Lo scopo di queste petizioni riguarda una questione di regolamento doganale che io credo di moltissimo interesse. Sono già tre petizioni quelle che ci vengono presentate dall'onorevole relatore, con le quali si chiede l'abolizione del bollo ai tessuti esteri. A me consta che altre domande consimili sono state fatte direttamente al Ministero per ottenere uno scopo eguale.

L'abolizione del bollo per la circolazione interna dei tessuti è stata già adottata in Francia, in Austria, e, credo anche, in Prussia. Il mantenimento di questo sistema involve, a mio credere, degli inconvenienti generali e degli inconvenienti speciali, sui quali credo interessante di richiamare l'attenzione della Camera.

Il primo inconveniente generale è che, per far osservare questa prescrizione, l'autorità doganale fa delle perquisizioni continue nei negozi dei trafficanti onde assicurarsi se i tessuti che tengono siano o no bollati. Intende facilmente la Camera che comunque questa misura possa essere necessaria quando sia riconosciuta l'utilità della misura finanziaria, è sempre da ritenersi vessatoria in uno Stato libero, perchè mentre lo Stato ci garantisce il domicilio, qui l'autorità doganale è obbligata ad invaderlo per assicurarsi che le sue leggi sono rispettate; quindi la necessità d'esaminare se veramente la misura possa riuscire ad uno scopo utile, e tanto utile da autorizzare quasi una violazione ad una prescrizione dello Statuto.

Ora, tutti i pratici di questa materia riconoscono che la questione del bollo sopra i tessuti non serve di nessuna garanzia per impedire il contrabbando, e che invece serve in moltissimi casi per punire degli innocenti; perchè il bollo che si stacchi casualmente dalla pezza, la vendita inavvertita della parte della pezza che contiene il bollo, sottopongono spesso i negozianti alla